

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 ottobre 1977, n. 939.

(Conferma TAR Calabria, 18 febbraio 1977, n. 1408).

Non tutte le malattie costituiscono impedimento all'espressione personale del voto e vi sono impedimenti che non derivano da malattie. L'art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, prevede espressamente tre ipotesi (cecità, amputazione, paralisi) di impedimento all'espressione personale del voto, per le quali il presidente è tenuto ad una mera rilevazione di una situazione di fatto. Esistono inoltre altri fatti innominati ("di analoga gravità") per i quali è chiamato ad una valutazione tecnica tale da appurare se le conseguenze di un fatto, invocato come causa ostativa, siano tali da determinare un impedimento di intensità paragonabile a quella derivante dalle ipotesi nominativamente indicate. In particolare, nei casi di ritardato sviluppo mentale o di declino delle facoltà mentali da senescenza il fenomeno deve essere di lieve entità e non essere di impedimento all'elettore nello scegliere liberamente di esprimere il voto. Diversamente, se la gravità è tale per cui non viene meno tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa possibilità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio, all'inconveniente non può ovviare l'accompagnatore sostituendo la propria determinazione a quella dell'elettore, in quanto ciò non è permesso dalla legge.

Omissis.

DIRITTO - Non sfugge al Collegio la singolarità della vicenda sottoposta al suo esame, vicenda nella quale compare un (almeno proporzionalmente) rilevantissimo numero di elettori che hanno richiesto - ottenendolo - di poter votare con l'accompagnatore, mentre, come hanno comprovato gli appellati costituiti, il numero degli impediti alla espressione personale del voto cade drasticamente nelle elezioni politiche tenute nel successivo 1976. La singolarità della vicenda è solo in parte sminuita dalla considerazione di fattori ambientali ed emotivi i quali possono - ma solo in qualche misura - spiegare, rispettivamente, la frequenza di impedimenti in un elettorato in gran parte senile a causa dell'esodo dei giovani e la ritrosia a valersi dell'accompagnatore nelle elezioni successive a quelle in discorso che, certamente, non avevano mancato di suscitare scalpore.

Ciò premesso, e dovendosi esaminare il problema nei suoi termini strettamente giuridici e senza dar spazio a fattori suggestivi o emozionali, osserva il Collegio che la sentenza appellata, pur non totalmente appagante nella motivazione, ha esattamente deciso e non merita riforma.

Posto che, a seguito della reiezione e della mancata riproposizione di quattro dei cinque motivi articolati in primo grado, l'unica questione oggi sottoposta al giudice d'appello consiste nel verificare se il primo motivo articolato in primo grado dal ... e dal ... fosse fondato, ritiene il Collegio che l'appello, per le considerazioni che seguono, debba essere respinto.

Deducevano in prime cure gli attuali appellati la violazione dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 ed eccesso di potere ed esplicitavano la censura osservando che la norma sarebbe stata violata perché erano stati ammessi al voto assistito elettori i cui certificati medici davano atto dell'esistenza di malattie non costituenti "impedimento fisico assoluto alla possibilità di esprimere il segno di voto".

Osserva a riguardo il Collegio che le norme contenute nell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (e, in genere, le norme che consentono il c.d. voto assistito) mirano a contemperare due esigenze di pari rilievo costituzionale che, nella pratica, non potrebbero sempre trovare completa e simultanea realizzazione. Il voto, infatti, deve sì essere personale e segreto (e per questo l'art. 41 si apre con la solenne proclamazione che il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale), ma deve anche essere universale e cioè concretamente e validamente esercitabile, almeno tendenzialmente, da tutti gli aventi diritto, il che sarebbe precluso a quanti non siano in grado di esprimere il voto con i propri mezzi. Ciò spiega perché il Legislatore, se non ha inteso sacrificare il principio della personalità del voto (la legge infatti dice che l'elettore impedito esercita il suo diritto elettorale con l'aiuto di altro elettore al quale è affidato il compito di esprimere graficamente, mediante l'apposizione di segni sulla scheda elettorale, il contenuto della volizione dell'impedito), ha dovuto in qualche misura sacrificare il principio della segretezza, ove ricorrano determinati presupposti che possono riassumersi nella generica nozione di "impedimento".

Tale impedimento, da intendersi dunque come fatto ostativo di natura materiale alla personale espressione di un voto potenzialmente valido, può derivare da varie cause che, nella gran parte dei casi, sono malattie, e cioè processi patologici in atto; si può però trattare anche di fatti diversi, quali, ad esempio, esiti stabilizzati di malattie pregresse ed ormai concluse, difetti congeniti o infine, fatti impeditivi contingenti, eventi, questi, non classificabili in senso proprio tra le malattie. Né si può omettere di ricordare come talvolta non tanto la malattia può essere considerata impedimento, quanto piuttosto gli strumenti di cura della malattia stessa (tale è il caso dell'apparecchio gessato per la cura di fratture delle braccia o delle mani).

Si può dunque affermare che non tutte le malattie costituiscono impedimento e che, per converso, vi sono impedimenti derivanti da causa diversa dalle malattie: quel che rileva è in ogni caso che l'impedimento, quale che ne sia la causa, realmente sussista e sia tale da ostacolare l'espressione del voto. Va a questo punto osservato come il Legislatore, nell'impossibilità di stabilire una casistica soddisfacente, ha previsto tre ipotesi nelle quali l'impedimento è in *re ipsa* (cecità, amputazione delle mani o paralisi). *Omissis*.

Vi è però una innegabile differenza tra le tre ipotesi nominativamente previste e quelle c.d. innominate. Per le prime, infatti, il Presidente del seggio deve compiere la mera rilevazione di una situazione di fatto (salvo ad ammettere, per le ipotesi di cecità di non immediata evidenza la necessità di ricorrere all'attestazione di un sanitario) senza che ricorra alcun profilo valutativo e cioè nel senso che o la cecità, l'amputazione o la paralisi esistono realmente, ed in tal caso l'ammissione al voto assistito deve essere accordata; o, invece, non sussistono, ed in tal caso deve essere negata.

Più delicato diviene il discorso in presenza di fatti asseritamente impeditivi c.d. innominati (quelli, cioè, di "analogia gravità"): in queste ipotesi infatti il Presidente del seggio è chiamato a compiere una indagine diversa e cioè non già una verifica circa l'esistenza di un fatto, ma una valutazione tecnica sulle conseguenze di un fatto e cioè se il fatto, invocato come causa ostativa alla personale espressione del voto, sia di gravità tale da determinare un impedimento di intensità paragonabile a quella derivante dalle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore.

Ma, sia che si tratti di impedimenti nominati, sia che si tratti di impedimenti innominati, si deve pur sempre essere in presenza di fatti ostativi alla materiale espressione del voto e che devono dunque collegarsi, in qualche misura, a menomazioni (anche transitorie e non necessariamente patologiche) della sfera visiva o dei movimenti degli arti superiori o, infine, a difficoltà di mantenere, almeno per breve periodo e senza sforzo o dolore eccessivo, la posizione eretta del corpo.

Omissis.

Facendo applicazione degli affermati principi al caso di specie, si deve rilevare che hanno certamente errato i Presidenti delle 3 sezioni elettorali del Comune di ... ad ammettere a votare con l'accompagnatore oltre ai casi (che si commentano da soli) dell'elettore ... con una gamba fratturata e della elettrice ... reduce da recente puerperio, anche gli elettori affetti da oligofrenia ed arteriosclerosi o involuzione cerebrale senile non accompagnate da altre turbe (ad es. tremori), esse stesse (e soltanto esse) impeditive all'espressione del voto.

Tali sindromi infatti, quale che ne sia il grado, comportano o un ritardato sviluppo mentale o un naturale ed inevitabile declino delle facoltà mentali conseguente alla senescenza. Ma non si tratta, in nessun caso, di impedimento all'espressione materiale del voto. Non si sfugge, infatti, alla seguente alternativa: o il fenomeno è di modesta entità e non impedisce al soggetto di condurre una normale vita di relazione e dunque anche di scegliere personalmente a chi dare il suo voto e di esprimerlo materialmente sulla scheda elettorale; o, invece, si tratta di fenomeni gravi ed in tal caso ciò che viene meno non è tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto (inconveniente al quale si pone riparo ricorrendo all'ausilio dell'accompagnatore) quanto la stessa possibilità di essere elettore e cioè di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio, inconveniente, questo, al quale non può certo ovviare l'accompagnatore se non sostituendo - il che la legge non vuole - la propria determinazione a quella - per ipotesi mancante - dell'accompagnato. E poiché gli elettori dichiarati affetti da tali sindromi erano pur sempre iscritti nelle liste elettorali, si deve presumere che si trattasse comunque di soggetti capaci di agire, inesattamente sono stati ammessi al voto assistito quando, invece, erano in grado di esprimerlo di persona. Va ancora osservato che gli elettori dichiarati affetti dalle malattie o colpiti da eventi che il Collegio ritiene di qualificare come fatti non costituenti impedimento ai sensi di legge furono, oltre ai due già ricordati: a) nella I Sezione n. 35 e precisamente i 28 dichiarati affetti da arteriosclerosi o involuzione cerebrale senile e 7 da oligofrenia; b) nella II Sezione n. 36, dei quali 9 oligofrenici; nella III Sezione n. 39, dei quali 16 oligofrenici. Ne deriva che complessivamente 112 (centododici) elettori furono irrualmente ammessi al voto assistito e, poiché il divario tra lista vincitrice e soccombente fu di 42 voti, esattamente il Tribunale ebbe ad accogliere il ricorso di primo grado.

L'appello deve dunque essere respinto mentre, in presenza di giusti motivi, le spese del grado possono essere compensate.